

Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali

Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 102 decreto legislativo 18.8.2000 n. 267

Deliberazione n. 63 del giorno 5 Marzo 2010

Oggi, presso la sede dell'Agenzia in Udine, alle ore **14:45** e seguenti, in seduta di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione composto da:

COMPONENTI		PRESENTE
RENATO CARLANTONI	<i>Presidente</i>	SI
NICOLÓ SANDRO D'AVOLA	<i>Vice Presidente</i>	SI
LINO CANDERAN	<i>Consigliere</i>	NO
ILARIA CELLEDONI	<i>Consigliere</i>	SI
ANNA DEL BIANCO	<i>Consigliere</i>	SI
PIETRO FONTANINI	<i>Consigliere</i>	NO
MARIA ROSA GIRARDELLO	<i>Consigliere</i>	SI
NICOLA TERLIZZI	<i>Consigliere</i>	NO
MARIA TOCCHETTO	<i>Consigliere</i>	SI

Presiede la seduta il Presidente, dott. *Renato Carlantoni*;

Partecipa alla seduta il Responsabile del Servizio Albo della Sezione Regionale, dott.ssa *Maria Dolores Gubian*, che, ai sensi dell'art. 22 del *Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione*, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante;

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: *Conferimento incarichi a tempo parziale ai segretari in disponibilità. Determinazioni.*

Il Consiglio di Amministrazione

Rilevato che in diverse occasioni questo Consiglio d'Amministrazione ha affrontato la tematica connessa al conferimento a segretari in disponibilità di incarichi di reggenza/supplenza a tempo parziale presso sedi di segreteria di ridotte dimensioni demografiche;

Verificato che, alla luce delle diverse istanze prospettate, si rende opportuno formalizzare i criteri sino ad oggi utilizzati nell'individuazione del numero di giornate d'incarico presso le Amministrazioni locali destinatarie del provvedimento;

Premesso che compete al Consiglio d'Amministrazione della Sezione regionale, l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei segretari comunali, sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio Nazionale d'Amministrazione, con delibere n. 9/6 e n. 267/2001, privilegiando per gli incarichi di reggenza, i segretari collocati in disponibilità, rispettivamente in base alla regione di residenza, alla provincia di residenza ed all'interno di queste, dando precedenza a sedi collocate in ambito territoriale più vicino alla residenza stessa, secondo il criterio di

Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali

Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 102 decreto legislativo 18.8.2000 n. 267

utilizzo dei Segretari in disponibilità presso le sedi appartenenti alla classe corrispondente alla fascia di iscrizione del Segretario stesso, o presso Enti di classe immediatamente superiore o inferiore, prescindendo da tale criterio soltanto in mancanza di iscritti nelle fasce suddette;

che di norma gli incarichi di reggenza/supplenza vengono conferiti a tempo pieno;

che questo Consiglio ha ritenuto, comunque, opportuno contemperare tale assunto con le specificità degli enti di volta in volta destinatari, valutandone le dimensioni demografiche unitamente alle modalità con cui in passato risultava gestito il servizio di segreteria (forma associata o segreteria singola) per determinare un'eventuale maggiore funzionalità di un incarico a tempo parziale;

che siffatta valutazione non ha potuto prescindere dalla constatazione che sussiste un limite intrinseco alla possibilità di riduzione dell'orario, connesso alla necessità di assicurare una durata minima dell'incarico, per garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti;

che in relazione ad un tanto nel ripartire le cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì si è ritenuto di conferire in capo ad un unico segretario la reggenza presso due diversi enti suddividendola rispettivamente in tre e due giorni;

che, infine, per determinare la segreteria cui assegnare il numero maggiore di giorni si è fatto riferimento alle dimensioni demografiche dell'ente conferendo l'incarico per tre giorni presso l'ente di maggiori dimensioni (popolazione all'ultimo censimento o in sede di classificazione della segreteria, se riclassificata) e per due giorni presso quello di minori dimensioni demografiche;

Ritenuto che il percorso da seguire nel conferire gli incarichi di reggenza/supplenza a tempo parziale in capo a segretari che rivestano lo status di disponibile sia quello in premessa delineato e che pertanto la ripartizione dell'incarico debba essere rispettivamente di tre giornate presso l'ente di maggiori dimensioni e di due giornate presso quello più piccolo, sulla base della popolazione all'ultimo censimento o in sede di classificazione della segreteria, se riclassificata;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "*Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

Visto il D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127*";

Con voti unanimi

Delibera

- di confermare i criteri, più analiticamente esplicitati in premessa, per conferire gli incarichi di reggenza/supplenza a tempo parziale in capo a segretari che rivestano lo status di disponibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to dott. Renato Carlanoni

Il Segretario
F.to dott.ssa Maria Dolores Gubian

Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali

Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 102 decreto legislativo 18.8.2000 n. 267

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, approvato con deliberazione n. 259 del 16.12.2003, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 21 del medesimo regolamento per otto (8) giorni consecutivi a decorrere dal _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Udine, lì _____

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato per (8) otto giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Udine, lì _____